

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione

Parte Prima - Titolo II - Rapporti etico-sociali

Art. 31 Tutela della famiglia, maternità e infanzia

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità [37], l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.